



**POLITECNICO
DI TORINO**

DISCIPLINARE DI GARA

*Riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del
Politecnico di Torino*

**AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

Area Edilizia e Logistica

Ufficio Gestione Appalti lavori e Procedure attuative

Politecnico di Torino Corso Duca degli Abruzzi, 24 – 10129 Torino – Italia

tel: +39 011.090.5935 fax: +39 011.090.6369

e-mail: appaltolavori@polito.it pec: appalti@pec.polito.it sito: www.polito.it

C.I.G. 6296352A08

C.U.P. E17E1500000005

Il presente Disciplinare, allegato al Bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative al Bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Politecnico di Torino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

1. Oggetto dell'appalto e luogo di esecuzione

Procedura aperta per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica fabbricato 1C 1D 1E del Politecnico di Torino.

Il luogo di esecuzione dei lavori è la sede centrale del Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, Torino.

2. Importo a base di gara

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad € 2.262.498,53 (euro duemilioniduecentosessantaduemilaquattrocentonovantotto/53) di cui € 132.691,69 (euro centotrentaduemilaseicentonovantuno/69) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara soggetto a ribasso, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, ammonta ad € 2.129.806,84 (euro duemilionicentoventinovemilaottocentosei/84).

3. Categorie e classifiche delle opere

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

- Categoria prevalente: OS6 cl. III € 1.113.981,46;
- Categorie scorporabili: OG1, cl. II, € 522.910,09; cat. OG11, cl. II, € 492.915,29.

Dette lavorazioni sono subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ovvero scorporabili ai fini della costituzione di A.T.I. di tipo verticale.

Tabella descrittiva delle lavorazioni oggetto dell'appalto:

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualifica- zione ob- bligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>%</i>	<i>Indicazioni speciali ai fini della gara</i>	
						<i>Prevalente o scorporabile</i>	<i>Subap- paltabile(1)</i>
Finiture di opere generali	OS6	III	si	1.113.981,46	52,30	prevalente	30%
Edifici civili e industriali	OG1	II	si	522.910,09	24,55	scorporabile	100%
Impianti tecnologici	OG11	II	si	492.915,29	23,15	scorporabile	30%
			TOT	2.129.806,84	100%		

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a corpo", ai sensi dell'art. 53, comma 4, 1° periodo, del d.lgs. n. 163/2006 (nel prosieguo, Codice), in conformità a quanto stabilito nel capitolato speciale d'appalto, nello schema di contratto e dalla normativa vigente.

All'aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207/2010 (nel prosieguo Regolamento), un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'articolo 26-ter del d.l. n. 69/2013 inserito dalla relativa legge di conversione, l. n. 98/2013 e dall'art. 8, commi 3 e 3-bis, del d.l. n. 192/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 11/2015.

Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.

4. Procedura di gara

L'affidamento in oggetto è stato disposto con delibera a contrarre della determina dirigenziale n. 925 del 17.06.2015 e avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 54, comma 2, e 83 del Codice. Il Bando di gara sarà pubblicato: sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 26.06.2015 n. 74; sul profilo del committente: http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683 dal 26.06.2015; sul quotidiano La Repubblica – Edizione Nazionale in data 29.06.2015; sul quotidiano La Repubblica – Edizione Torino in data 30.06.2015; sul sito dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici dal 29.06.2015 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 29.06.2015.

5. Finanziamento

L'appalto è finanziato con fondi propri del Politecnico di Torino.

Il progetto è stato validato dall'Ing. Paola Lerario in data 16.06.2015.

Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Lerario, e-mail appaltolavori@polito.it, PEC appalti@pec.polito.it

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara
- b) Disciplinare di gara
- c) Capitolato speciale d'appalto
- d) Schema di contratto
- e) Piano di Sicurezza e coordinamento
- f) Progetto esecutivo completo

6. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (Imprenditori individuali anche artigiani, Società commerciali, Società cooperative), b) (Consorzi tra società cooperative e Consorzi tra imprese artigiane), e c) (Consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (Raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (Consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (Gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice nonché del presente Disciplinare di gara.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice e all'art. 92 del Regolamento.

7. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter), del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena **l'immediata esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato a pena di immediata esclusione** di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (aggregazione di

imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato a pena di immediata esclusione** partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice, vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), (consorzi stabili).

Si precisa che, in ossequio a quanto previsto dalla determinazione n. 2 del 2/09/2014 dell'ex AVCP (odierna ANAC), la verifica dell'insussistenza di una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione dal diritto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, contratti di cottimo fiduciario e i relativi subappalti e subcontratti, previste dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. "Codice Antimafia"), attenendo alla fase di aggiudicazione immediatamente antecedente alla stipula del contratto e non alla fase di partecipazione alla procedura di gara, sarà limitata al solo aggiudicatario. La Stazione appaltante procederà a tale controllo successivamente all'aggiudicazione definitiva con le modalità previste dal medesimo Codice Antimafia, come integrate dalla l. n. 190/2012 a sua volta novellato dall'art. 29 del d.l. n. 90/2014.

8. Pagamenti

Si rinvia agli artt. 42, 46 e 47 del Capitolato Speciale d'Appalto e alla normativa vigente.

9. Tempo di esecuzione

Il termine massimo previsto per la tipologia dell'intervento oggetto dell'appalto è quello specificatamente previsto dall'art. 13 del Capitolato speciale d'appalto ed in particolare 400 giorni naturali e consecutivi, determinati a far data dal verbale di consegna dei lavori.

10. Criteri e modalità di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 83 del Codice determinato in base ai criteri di valutazione di seguito descritti, ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti, così suddivisi:

ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO
B – Elementi tecnico-metodologici	70
C – Elementi economici	30
TOTALE	100

Per quanto attiene gli elementi tecnico-metodologici i punteggi saranno attribuiti come segue:

B – ELEMENTI TECNICO-METODOLOGICI	PUNTEGGIO MASSIMO
B 1 – <i>Organizzazione del cantiere</i> Il criterio intende valutare le proposte del concorrente in merito alla ottimizzazione delle tempistiche di occupazione degli spazi di cantiere, delle lavorazioni e delle attività delle squadre di lavoro (edile, idro-termico, elettrico ed impianti speciali) in funzione di una riduzione degli impatti sulle attività degli utenti del Politecnico. L'ottimizzazione non è da intendersi legata ad una riduzione dei tempi complessivi dell'appalto, ma bensì ad una distribuzione delle squadre di lavoro in modo da razionalizzare le operazioni su aree omogenee di intervento al fine di limitare il disagio degli utenti.	<u>Fino a 25 punti</u> max 3 cartelle

<p><u>B 2 – Domotica</u></p> <p>Il criterio intende valutare le migliorie proposte in merito alla gestione automatizzata dei sistemi di protezione dall’irraggiamento solare.</p> <p>In progetto è previsto l’azionamento elettrificato, locale per locale, del sistema oscurante dei serramenti. Al fine di ottenere una protezione ottimale dall’irraggiamento solare ed una migliore gestione del fabbricato dal punto di vista energetico, il concorrente potrà proporre la dotazione di un sistema di controllo centralizzato sul sistema oscurante. Dovranno essere inoltre presi in considerazione i vincoli climatici per la protezione dei prodotti (vento, pioggia, gelo) nonché l’ombreggiatura ottimale (protezione dalla luce diurna senza abbagliamento).</p> <p>Pur mantenendo il controllo manuale sul sistema oscurante, verrà altresì valutata la dotazione, per alcuni locali ed aree (quali ad esempio le aule), di sistemi di gestione di livello più avanzato in grado di operare su diversi scenari di utilizzo del locale.</p>	<p><u>Fino a 10 punti</u> max 1 cartella</p>
<p><u>B3 – Accessori dei serramenti: Migliorie inerenti accessori e sistemi vetrati</u></p> <p>Il criterio intende valutare le possibili soluzioni sul “sistema infisso” che garantiscano prestazioni acustiche e termiche migliorative rispetto a quelle di progetto.</p> <p>B 3.1 - Ferme restando le dimensioni complessive in facciata del serramento come previste a progetto, si valuteranno soluzioni migliorative che possano ridurre il coefficiente U_w. (cfr. U_w inferiore 1,7 W/mq°k) realizzate esclusivamente attraverso la eventuale modifica della sezione trasversale del serramento.</p> <p>La Commissione valuterà soluzioni tecniche con inserimento di triplo vetro, bordo isolato con elementi in materiale plastico e/o profili a spessore maggiore e sistemi di isolamento del telaio fisso su parete e del telaio fisso su telaio mobile.</p> <p>B 3.2 – il concorrente potrà proporre soluzioni migliorative per l’abbattimento acustico rispetto a quelle previste a progetto (aule 48dB +-1 dB, uffici 42dB +-1dB).</p> <p>B 3.3 - Il progetto prevede una struttura lamellare stampata. Saranno valutate soluzioni alternative del sistema di oscuramento/ombreggiamento, migliorative in termini di incremento delle prestazioni di resistenza meccanica del sistema lamellare.</p>	<p><u>Fino a 20 punti</u> max 1 cartella</p> <p><u>Fino a 5 punti</u> max 1 cartella</p> <p><u>Fino a 10 punti</u> max 1 cartella</p>
<p>TOTALE</p>	<p>70</p>

Per quanto attiene gli elementi economici i punteggi saranno attribuiti come segue:

C – ELEMENTI ECONOMICI	PUNTEGGIO MASSIMO
C1 – Percentuale unica di ribasso sull’importo a base di gara	30

La Commissione giudicatrice all’uopo nominata, ai sensi dell’art. 84 del Codice, esaminerà le offerte

tecniche e quelle economiche ed attribuirà i relativi punteggi secondo le prescrizioni di cui al Regolamento, con il metodo aggregativo- compensatore previsto nell'Allegato G al Regolamento medesimo.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i saranno determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i singoli commissari attribuiranno i valori mediante il confronto a coppie seguendo le linee guida riportate nell'Allegato G.

Le somme dei valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari verranno trasformate in coefficienti definitivi riportando a uno la somma più alta e proporzionando a quest'ultima le altre somme.

In presenza di un numero di offerte inferiore a tre i coefficienti definitivi saranno determinati attraverso la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a quest'ultima le altre medie;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

11. Operazioni di gara

Nel corso della prima seduta pubblica, che avrà luogo il giorno 28.07.2015, alle ore 10.00, presso la Sala Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino, sita in corso Duca degli Abruzzi 24, piano primo, Rettorato, la Commissione giudicatrice procederà:

(i) alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;

(ii) a verificare che i consorziati per conto dei quali i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (Consorzi cooperative e artigiani e Consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad **escludere** dalla gara il Consorzio ed il consorziato;

(iii) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o altra forma di operatore plurisoggettivo, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti o operatore plurisoggettivo e in caso positivo ad **escluderli** dalla gara;

iv) ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non possiedano i requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando, dal presente Disciplinare, dal Codice e dal Regolamento;

v) in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra **irregolarità essenziale** della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto i requisiti di partecipazione stabiliti dal Bando, dal presente Disciplinare, dal Codice e dal Regolamento;

(vi) nella stessa seduta pubblica oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto (v) che precede, si procederà a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 15; all'esito di tali verifiche la Commissione provvederà all'**esclusione** dalla gara dei concorrenti per i quali non

risultati confermato il possesso dei requisiti.

La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva (la cui data, ora e luogo saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito dell'Ateneo http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683), procederà quindi all'apertura delle buste concernenti le offerte tecniche ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiederà, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria **regolarizzazione**, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni.

In seduta riservata, la Commissione procederà quindi all'esame dei contenuti dei documenti presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 10.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica (che sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683), la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali **esclusioni** dalla gara dei concorrenti che non abbiano provveduto alla **regolarizzazione**; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiederà, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria **regolarizzazione**, assegnando ai destinatari un termine di dieci giorni, sospenderà la seduta fissando la data della seduta successiva e disporrà la comunicazione ai concorrenti non presenti.

Successivamente, la Commissione provvederà ad **escludere** dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di **regolarizzazione** e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 10 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad **escludere** i concorrenti per i quali sia accertata tale condizione.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

La Commissione comunicherà, in caso di **esclusioni**, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero qualora ritenga che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3) del medesimo articolo, la Commissione chiuderà la seduta pubblica e ne darà comunicazione ai presenti e al RUP, che procederà ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della Stazione appaltante ovvero della Commissione di gara. Il Politecnico di Torino procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte pervenute, non oltre la quinta, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice.

La Stazione appaltante **escluderà** l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risultati, nel suo complesso, inaffidabile.

La gara proseguirà poi in una ulteriore seduta pubblica (che sarà resa nota ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683), nella quale saranno dichiarate anomale le offerte, che all'esito del procedimento di verifica, siano risultate non congrue e sarà dichiarata l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in favore della migliore offerta risultata congrua.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Alle sedute pubbliche di gara sono ammessi a presenziare i rappresentanti legali dei concorrenti o loro delegati muniti di apposita delega.

Si precisa che l'aggiudicazione provvisoria assumerà carattere definitivo solamente con il provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente della Stazione appaltante.

L'Amministrazione procederà, in ogni caso, a rendere noto l'esito della gara mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo (http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683).

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace una volta concluse, con esito positivo, le verifiche in capo all'aggiudicatario dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

12. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo

La documentazione di gara indicata in premessa è disponibile sul sito internet del Politecnico di Torino al seguente link:

http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683.

Il sopralluogo è obbligatorio.

► La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa **di immediata esclusione** dalla procedura di gara. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione dell'attestazione comprovante l'avvenuto sopralluogo - ove il concorrente l'abbia effettivamente effettuato - costituirà **elemento esigibile** da parte della Stazione appaltante ai sensi del successivo paragrafo 20.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, entro e non oltre il giorno 15.07.2015 all'indirizzo di posta elettronica appalti@pec.polito.it, una richiesta di sopralluogo avente ad oggetto "RICHIESTA SOPRALLUOGO APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO 1C 1D 1E DEL POLITECNICO DI TORINO- CIG 6296352A08", indicando la denominazione dell'operatore economico, nonché nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, delle persone incaricate. La richiesta deve specificare l'indirizzo di posta elettronica/pec/fax presso cui recapitare la convocazione. Non saranno prese in considerazione le richieste di sopralluogo pervenute oltre il 15.07.2015. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. All'atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione da presentare nella Busta "A - Documentazione Amministrativa".

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché dipendente dell'operatore economico concorrente.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo potrà essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di Consorzio di cooperative, Consorzio di imprese artigiane o Consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del Consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori purché munito di delega. In caso di più operatori economici consorziati indicati come esecutori dei lavori, il sopralluogo potrà essere effettuato o congiuntamente o da un operatore soltanto, munito di delega rilasciata dagli altri operatori.

13. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare alla Stazione Appaltante all'indirizzo PEC appalti@pec.polito.it, entro e non oltre il 18.07.2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite 6 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 71 del Codice.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla

presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683.

14. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a. dovranno essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e smi in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tale fine le stesse dovranno essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c. dovranno essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre dovrà essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutte le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara potranno essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione e disponibili all'indirizzo internet http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683.

Le dichiarazioni ed i documenti richiesti potranno essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 46 del Codice interpretato in combinato disposto con la novella normativa che ha introdotto agli artt. 38 e 46 del Codice i commi, rispettivamente, 2-bis e 1-ter.

Il mancato o tardivo adempimento alla richiesta di regolarizzazione della Stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del Codice, costituirà causa di esclusione, come meglio specificato al successivo paragrafo 20.

15. Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, **a pena di immediata esclusione**, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 40 del Codice e 61 del Regolamento, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere.
- I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.
- Per i Raggruppamenti temporanei e per i Consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 34, comma 1 lettera d), e), e-bis) ed f) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel Bando di gara dovranno essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- Per i Raggruppamenti temporanei e per i Consorzi di tipo verticale, di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e), e-bis) e f), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare dovranno essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l'impresa singola.

- I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili potranno essere assunte da un Raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un Raggruppamento di tipo misto.
- Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità dovrà risultare dall'attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, oppure da dichiarazione sostitutiva del concorrente, resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o suo procuratore, con l'indicazione della scadenza e dell'Ente certificatore. In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario, il requisito dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumeranno lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
- In attuazione dei disposti dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato, ai sensi dell'art. 34 del Codice, potrà dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

16. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

► Il plico generale contenente l'offerta e la documentazione a corredo, **a pena di immediata esclusione** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015) dovrà essere debitamente sigillato e pervenire, entro e non oltre le ore **12.00 del giorno 27 luglio 2015** al seguente indirizzo:

Politecnico di Torino

Ufficio Protocollo – Rettorato I Piano

C.so Duca degli Abruzzi 24

10129 – Torino

Tale plico dovrà contenere quanto previsto al presente paragrafo e riportare all'esterno la denominazione, l'indirizzo del mittente e la seguente dicitura "CONTIENE OFFERTA PER PROCEDURA APERTA – APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO 1C 1D 1E DEL POLITECNICO DI TORINO - CIG 6296352A08”.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (Raggruppamenti temporanei di impresa, Consorzio ordinario) andranno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

► Nel caso di omessa indicazione di uno o più degli elementi richiesti ai fini dell'identificazione del/i concorrente/i, tali mancanze si intenderanno **irregolarità non essenziali** ai sensi del successivo paragrafo 20.

► La mancata indicazione sul plico della procedura di gara cui l'offerta fa riferimento ovvero l'apposizione di un'indicazione totalmente errata o generica al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente procedura di gara, comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **l'immediata esclusione** dell'operatore economico dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

I plichi dovranno pervenire, a scelta del concorrente, per mezzo del servizio postale o tramite agenzia di recapito autorizzata, ovvero *brevi manu*.

La consegna a mano dei plichi potrà avvenire esclusivamente presso l'Ufficio Protocollo del Politecnico di Torino, che rilascerà apposita ricevuta, dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 16,00, e il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il tempestivo recapito del plico presso l'Ufficio Protocollo del Politecnico di Torino rimarrà a totale rischio del mittente, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse pervenire entro il termine previsto all'indirizzo su indicato.

I plichi pervenuti oltre il termine di scadenza non verranno aperti. Ai fini del rispetto del termine perentorio di cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Nessun rimborso spetterà ai partecipanti per eventuali spese di partecipazione alla presente procedura. Si precisa che la portineria del Politecnico di Torino non è autorizzata a ritirare i plichi contenenti documentazione di gara.

Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, opportunamente sigillate, recanti all'esterno la

denominazione e l'indirizzo del mittente, nonché, rispettivamente, le seguenti diciture: “**A- Documentazione amministrativa**”, “**B- Offerta tecnica**” e “**C-Offerta economica**”.

► La mancata sigillatura di una delle buste interne costituirà causa di **immediata esclusione** dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancanza o incompletezza, sulle buste interne, dell'intestazione del mittente costituirà **irregolarità non essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20.

► Nel caso di mancata apposizione su una delle tre buste interne della dicitura che ne identifica il contenuto (a titolo esemplificativo, Busta “*A - Documentazione amministrativa*”, Busta “*B - Offerta tecnica*”, Busta “*C - Offerta economica*”), tale **irregolarità sarà ritenuta non essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20, laddove, ad esempio, la busta economica sia comunque individuabile per esclusione rispetto alle restanti buste interne tutte debitamente contrassegnate all'esterno o sia possibile per il concorrente, su invito della Stazione appaltante, contrassegnarle senza aprirle; in ogni altro caso la mancata apposizione della dicitura sulle buste interne comporterà **l'esclusione immediata** dalla procedura (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di immediata esclusione** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Verranno **escluse immediatamente** dalla procedura le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto agli importi posti a base di gara.

16 a) La Busta “A- Documentazione Amministrativa” dovrà contenere al suo interno:

I) Istanza di ammissione alla gara con allegate Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47, del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., **da redigere preferibilmente mediante l'utilizzo dell'Allegato A (predisposto dall'Amministrazione** e disponibile sul sito dell'Ateneo http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683), oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente singolo o con idoneità plurisoggettiva assumendosene la piena responsabilità:

A) Dichiaro che l'Operatore economico è regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura, con indicazione della Camera di Commercio presso cui è iscritto, del numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA), della data di iscrizione, della denominazione, del codice fiscale, della forma giuridica, della sede legale, della data di costituzione, della durata, dell'oggetto sociale, dell'attività esercitata per la quale è iscritto (che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura), nonché dei nominativi, delle date, dei luoghi di nascita e del codice fiscale dei titolari dell'impresa individuale, dei soci¹ dei direttori tecnici, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, con specificazione degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie, indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c) del Codice, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara²;

B) Dichiaro che l'operatore economico non si trova nelle condizioni ostative previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c)³, d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del Codice;

¹ Indicare tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché – per ogni altro tipo di società – indicare l'eventuale socio unico persona fisica o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, entrambi i soci, nel caso di società con due soli soci, in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, nonché nel caso di società con tre soci – l'eventuale socio in possesso del 50% della partecipazione azionaria.

² In caso di incorporazione o di fusione societaria interessante l'operatore economico concorrente, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, devono essere indicati quali soggetti cessati, anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata o le società fuse, nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; in caso di cessione d'azienda a favore dell'operatore economico concorrente, nell'anno anteriore alla data di pubblicazione del Bando, devono essere indicati altresì gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso l'impresa cedente nell'ultimo anno.

³ Si precisa che laddove l'omessa indicazione delle sentenze di condanna passate in giudicato o dei decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o delle sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., avvenga con modalità che integrino gli estremi di una dichiarazione negativa e le predette fattispecie

C) Dichiaro che l'operatore economico non si trova nella causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;

Le Dichiarazioni di cui alle precedenti lett. A), B) e C), nel caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari dovranno essere rese da tutti gli operatori economici che partecipino alla procedura in forma congiunta.

Le medesime Dichiarazioni di cui alle precedenti lett. A), B) e C), nel caso di Consorzi cooperativi, di Consorzi artigiani e di Consorzi stabili, dovranno essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le Dichiarazioni di cui alla precedente lett. B), in riferimento alle lettera b), c) ed m-ter) dell'art. 38, comma 1, del Codice, potranno essere rese sia mediante Dichiarazione resa direttamente, individualmente e personalmente dai singoli soggetti interessati, in conformità e ai sensi del d.P.R. 445/2000, sia, in alternativa, mediante Dichiarazione cumulativa unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente⁴.

Le Dichiarazioni di cui di cui alla precedente lett. B), in riferimento alle lettera c) dell'art. 38, comma 1, del Codice, dovranno essere rese altresì dai soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del Bando di gara, ivi compresi, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, sia mediante dichiarazione resa direttamente, individualmente e personalmente dai singoli soggetti interessati, in conformità e ai sensi del d.P.R. 445/2000, sia, in alternativa, mediante Dichiarazione cumulativa unica, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, da parte del legale rappresentante dell'impresa concorrente.

► **A pena di immediata esclusione** dalla gara, il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lett. A), B) e C) deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della Stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Si precisa che costituiranno **irregolarità essenziali** ai sensi del successivo paragrafo 20 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015):

- l'omessa produzione del documento di identità a corredo delle Dichiarazioni sostitutive di cui al punto I, lett. A), B) e C) ovvero la mancata sottoscrizione delle stesse;
- l'insussistenza della Dichiarazione del concorrente in merito ad una o più specifiche lettere del comma 1 dell'art. 38 del Codice;
- pur essendo sussistente una Dichiarazione, la stessa non sia stata resa da parte di uno dei soggetti o con riferimento ad uno dei soggetti che l'art. 38, comma 1, del Codice individua come titolare del requisito;
- la sussistenza di una Dichiarazione resa dal concorrente dalla quale non si evinca il possesso o meno del requisito;

invece sussistano, integrando gli estremi del falso in gara, la dichiarazione non è sanabile e comporta **l'immediata esclusione** del concorrente dalla gara nonché la segnalazione del caso all'ANAC; nel caso in cui il concorrente ometta integralmente di produrre la dichiarazione relativa alla presenza o meno dei predetti provvedimenti ovvero dichiarare di averli riportati senza specificarli espressamente, tale ipotesi costituirà **irregolarità essenziale** (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015);

⁴ Sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. Cons. di Stato Ad. Plen. n. 16/2014):

“a) la dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di condizioni preclusive previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può essere legittimamente riferita in via generale ai requisiti prescritti dalla norma e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal legislatore;

b) la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del Codice e dalla restante normativa vigente ben può non contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa, potendo questi ultimi essere agevolmente identificati dalla stazione appaltante mediante accesso a banche dati ufficiali e registri pubblici;

c) pertanto, una dichiarazione sostitutiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti lett. a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l'uso dei poteri di soccorso istruttorio”.

- la mancata allegazione, in caso di partecipazione sotto forma di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, da parte di uno o più dei partecipanti al Raggruppamento, alla rete, al GEIE o al Consorzio, delle Dichiarazioni di cui al punto I, lett. A), B) e C ;
- la mancata allegazione, in caso di partecipazione sotto forma di Consorzi cooperativi, di Consorzi artigiani e di Consorzi stabili, da parte di uno o più consorziati tramite i quali il Consorzio concorre alla gara, delle Dichiarazioni di cui al punto I, lett. A), B) e C.
(cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

D) Dichiaro che l'operatore economico è in possesso dell'attestazione di qualificazione (SOA), in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere ovvero non possiede attestazione SOA ma è dotato dei requisiti di cui all'art. 90 del Regolamento adeguati alle suddette lavorazioni;

► A **pena di immediata esclusione** dalla gara, il possesso dell'Attestazione SOA deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e perdurare altresì per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento sino alla stipula del contratto. Il possesso dei requisiti in capo al subappaltatore deve sussistere al momento del rilascio da parte della Stazione appaltante dell'autorizzazione al subappalto (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

E) Dichiaro che l'operatore economico è in possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero non è in possesso del Certificato di sistema qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o equivalente, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

F) Dichiaro che l'operatore economico è in possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008, con indicazione delle lettere possedute, ovvero non è in possesso dell'abilitazione di cui al DM 37/2008 ma si impegna a far eseguire le lavorazioni impiantistiche comprese nell'appalto ad un operatore economico abilitato ai sensi del citato D.M.;

G) Dichiaro che l'operatore economico non intende subappaltare o concedere a cottimo alcuna opera oppure indica le lavorazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 118 del Codice e nel rispetto di quanto stabilito nel presente Disciplinare di gara e **Dichiaro** che l'affidamento in subappalto avverrà nel pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge e che le lavorazioni indicate saranno affidate ad imprese/a in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale in rapporto all'entità ed alla tipologia dei lavori da assumere;

► La mancata presentazione della presente Dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, comporterà esclusivamente l'impossibilità per il concorrente, nel caso di aggiudicazione, di avvalersi del subappalto per l'esecuzione del contratto, fatto salvo il caso di mancata Dichiarazione di voler subappaltare la categoria OG1 a qualificazione obbligatoria della quale il concorrente singolo o plurisoggettivo risulti privo; in tale ultima evenienza la mancata Dichiarazione di subappalto sarà **causa di immediata esclusione** del concorrente dalla gara;

H) Dichiaro che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Regolamento:

i) ha direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali resi disponibili sul sito dell'Ateneo http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683, compreso il computo metrico-estimativo;

ii) ha preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

iii) ha verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

- iv) ha giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- v) ha effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

I) Dichiaro che l'operatore economico, ai sensi dell'art. 118, comma 2, del Regolamento:

- i) ha controllato le voci e le quantità del computo metrico estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto ha formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti;
- ii) ha tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal predetto computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;

L) Dichiaro che l'operatore economico ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove devono essere eseguiti i lavori;

M) Dichiaro che l'operatore ha tenuto conto di dover eseguire i lavori oggetto dell'appalto anche in presenza ed in concomitanza con altre imprese interessate ai lavori all'interno dell'area e che, per quanto suindicato, negli oneri dell'appalto sono ricompresi tutti gli oneri derivanti o conseguenti alla coesistenza di più imprese realizzatrici, ivi compresi gli obblighi e gli oneri inerenti il coordinamento della sicurezza in cantiere;

N) Dichiaro che l'operatore economico in caso di aggiudicazione dell'appalto informerà il Politecnico su eventuali rischi specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorativa dell'Ateneo o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Ateneo, indicando il relativo Referente;

O) Dichiaro che l'operatore economico si impegna, in caso di aggiudicazione dell'appalto:

- ad esibire al responsabile dei lavori la documentazione di cui all'Allegato XVII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- ad applicare integralmente ai propri addetti (e se cooperative anche ai soci), tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- a dare inizio, qualora richiesto, alle prestazioni successivamente all'aggiudicazione ed in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11, comma 9, ultimo periodo, del d.lgs. n. 163/2006;
- a collaborare con il Responsabile del Procedimento;
- ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge;
- a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, acceso presso banca o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

P) Dichiaro che l'operatore economico è edotto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento adottato alla Stazione appaltante e disponibile sul relativo sito https://www.polito.it/survey/upload/templates/CCP_form/13977/bozza_ccp_20140114.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e collaboratori, pena la risoluzione del contratto;

Q) **Dichiara**

- il domicilio eletto, l'indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax, da utilizzare per tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, con l'eventuale assenso all'utilizzo del fax quale mezzo di invio delle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5- *bis*, del Codice;
- le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio nonché il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, il numero degli addetti impiegati nell'esecuzione dei lavori e il numero complessivo dei dipendenti dell'impresa;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

► L'omissione integrale delle Dichiarazioni sostitutive di cui sopra ovvero l'allegazione di Dichiarazioni irregolari o incomplete costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20, fatte salve quelle di cui alla lett. N), O) e P), la cui irregolarità costituirà **elemento esigibile** dalla Stazione appaltante (Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015) e sarà trattata come meglio descritto nel medesimo paragrafo 20.

L'istanza e le Dichiarazioni di cui sopra dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; l'Istanza e le Dichiarazioni predette potranno essere sottoscritte anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

► La mancata sottoscrizione costituirà **irregolarità essenziale**, in quanto pur attenendo propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, non impattando sul contenuto e sulla segretezza dell'offerta si ritiene sanabile (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Infatti, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell'art. 38 comma 2- *bis* e 46 comma 1-*ter* del Codice, risulta sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al Bando o al Disciplinare di gara), ivi incluso l'elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista dal paragrafo 20 presente Disciplinare (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Del pari, costituirà **irregolarità essenziale**, l'omessa allegazione della copia del documento d'identità del sottoscrittore, così come la mancata allegazione della copia conforme della procura in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, l'Istanza di ammissione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio; la mancata sottoscrizione da parte di uno o più dei menzionati soggetti costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Istanza di ammissione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'Istanza di ammissione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Istanza di ammissione e le Dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

► Le fattispecie di cui alle lett. a), b) e c), la mancata sottoscrizione da parte del soggetto/soggetti ivi indicati costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

II) In caso di CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E CONSORZI

Il concorrente dovrà allegare alla domanda la seguente Documentazione:

a) Per i Consorzi stabili, Consorzi di cooperative e di imprese artigiane

1. Atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;
2. Dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il/i quale/i il consorzio concorre alla gara.

b) Per i Raggruppamenti temporanei già costituiti

Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote/parti⁵ dei lavori che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

c) Per i Consorzi ordinari già costituiti

1. Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo;
2. Dichiarazione in cui si indicano le quote quote/parti⁶ dei lavori di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

d) Per i Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari non ancora costituiti Dichiarazione:

1. del soggetto al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. di impegno, in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai Raggruppamenti temporanei o Consorzi;
3. delle quote quote/parti⁷ dei lavori che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

e) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le quote/parti⁸ dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

f) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24

⁵ Ai sensi dell'art. 92, comma 2 del Regolamento, come sostituito dall'art. 12, comma 9, l. n. 80/2014, le quote di partecipazione al Raggruppamento o Consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

⁶ Vedi precedente nota 5.

⁷ Vedi precedente nota 5.

⁸ Vedi precedente nota 5.

del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

g) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote/parti dei lavori⁹ che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

c. le quote/parti dei lavori¹⁰ che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le Dichiarazioni di cui sopra relative all'operatore economico plurisoggettivo e ai Consorzi dovranno essere rese preferibilmente mediante l'utilizzo dell'**Allegato A (predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito dell'Ateneo** http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683).

► La mancanza di uno dei documenti elencati al precedente paragrafo II) ovvero la produzione di documenti irregolari o incompleti o la mancata indicazione delle quote di esecuzione dei lavori costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

III) In caso di **AVVALIMENTO** il concorrente dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione:

Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, da redigere preferibilmente mediante l'utilizzo dell'**Allegato B (predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito dell'Ateneo** http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683) mediante le quali **il concorrente:**

A) indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo¹¹ per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

B) Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, da redigere preferibilmente mediante l'utilizzo dell'**Allegato B (predisposto dall'Amministrazione e disponibile sul sito dell'Ateneo** http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683), oppure, per i

⁹ Vedi precedente nota 5.

¹⁰ Vedi precedente nota 5.

¹¹ E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 40, comma 3, lett. b) del Codice, che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria. Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, mediante le quali l'**impresa ausiliaria**:

- 1) attesta di essere in possesso dell'iscrizione alla CCIAA;
- 2) attesta il possesso dei requisiti generali di cui al precedente paragrafo I, lett. A), B) e C) e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 3) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, l'attestazione SOA in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, di cui l'operatore economico concorrente risulta carente, con indicazione specifica delle categorie e classifiche di lavori possedute;
- 4) attesta di non prestare i propri requisiti a favore di più di un concorrente e di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata di altro concorrente alla medesima gara, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice;

C) Contratto, in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.

► Si precisa che l'irregolarità consistente nell'omessa produzione della Dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento o nell'omessa stipula del contratto di avvalimento entro la data di presentazione dell'offerta, afferendo al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, non può essere soggetta a regolarizzazione postuma e comporterà **l'immediata esclusione** dalla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Di contro, l'omessa allegazione del contratto di avvalimento all'offerta per mera dimenticanza, laddove lo stesso sia già stato siglato dalle parti alla data di presentazione dell'offerta, costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

► La mancata allegazione di uno o più dei restanti documenti richiesti a corredo della dichiarazione di voler ricorrere all'avvalimento di cui al precedente paragrafo III ovvero la presentazione di documenti irregolari o incompleti, costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

IV) Cauzione provvisoria pari al 2% dell'ammontare complessivo posto a base di gara, (comprensivo degli oneri per la sicurezza), ossia pari a € 45.249,97, prestata alternativamente mediante versamento in contanti o mediante bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A – Ag. 60 – Cod. ABI 2008 – Cod. CAB 01160 **CODICE IBAN IT51N020080116000002551101** sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento, oppure mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del d.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 d.lgs. 58/98.

Tale fideiussione dovrà essere redatta secondo le prescrizioni del d.m. 12.3.2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) di cui allo **SCHEMA TIPO 1.1**, del medesimo decreto a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Detta polizza dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e dovrà inoltre prevedere, l'impegno dell'istituto garante a rilasciare la cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del Codice, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata altresì da un impegno del garante a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di 40 giorni, qualora al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, come previsto dall'art. 75, comma 5 del Codice.

Qualora la cauzione venga prestata in contanti o mediante bonifico, la stessa dovrà essere accompagnata, dal citato impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia

fideiussoria definitiva in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'impresa aggiudicataria ed ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara e, pertanto, resta vincolata per detta ditta e per la seconda classificata fino alla stipula del contratto, ovvero fino all'esecuzione dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 11, comma 9, momento in cui verrà costituita la garanzia di esecuzione, di cui all'art. 113 del Codice.

Ai restanti concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria pari ad euro 2.262,50 (duemiladuecentosessantadue/50), di cui al paragrafo 20 del presente Disciplinare e dovrà essere reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.

In caso di Raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o Consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere intestata a ciascun operatore economico costituente il Raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete o i Consorzi ordinari o GEIE, ovvero solo all'operatore economico designato quale capogruppo, ma con espressa indicazione, nella garanzia, della qualità di mandatario del costituendo Raggruppamento o Consorzio o concorrente plurisoggettivo.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50%, e precisamente ad € 16.288,52, per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenterà nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentazione di copia conforme all'originale del certificato). In caso di RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, la riduzione della garanzia è riconosciuta soltanto nel caso in cui tutte le imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio siano in possesso della certificazione di qualità. In caso di partecipazione in RTI verticale, ove solo alcune tra le imprese facenti parte del Raggruppamento siano in possesso della certificazione, il Raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del Raggruppamento. In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio.

► La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione richiesta dalla Stazione appaltante, costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del paragrafo 20 del presente Disciplinare. Nel caso di mancata costituzione della cauzione provvisoria entro la data di presentazione dell'offerta ovvero nel caso in cui la stessa, seppur costituita, non decorra da tale data, la concorrente sarà **esclusa immediatamente** dalla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

V) Ricevuta comprovante il versamento della contribuzione a favore dell'ANAC di importo pari a € 140,00 (centoquaranta/00), effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC del 9 dicembre 2014.

► Si precisa che ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della l. n. 266/2005, l'omesso pagamento del contributo comporterà l'inammissibilità dell'offerta e **l'esclusione immediata** del concorrente dalla gara. Il pagamento effettuato con modalità difformi da quelle previste dal presente disciplinare o dalla stessa ANAC, purché adeguatamente comprovato dal concorrente ed effettuato entro il termine decadenziale della partecipazione alla gara, costituirà **irregolarità non essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20. La mancata allegazione all'offerta del documento comprovante il

versamento, disposto dal concorrente prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, costituirà **irregolarità essenziale** ai sensi del successivo paragrafo 20 (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

VI) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

VII) Attestato di sopralluogo.

16 b) La Busta "B- Offerta tecnica" dovrà contenere al suo interno a pena di **immediata esclusione**: relazioni illustrative, redatte attraverso cartelle che illustrino le peculiarità e le caratteristiche delle migliorie proposte e le relative specifiche tecniche, per ciascun criterio di valutazione di cui al precedente paragrafo 10.

Una cartella corrisponde a 2.000 battute spazi inclusi. Al fine di permettere alla commissione un'attività di verifica il più attenta e completa possibile si richiede al concorrente di non superare le cartelle a disposizione. Eventuali immagini, schemi o disegni da fornirsi in formato A4 o max A3 non concorrono al calcolo delle battute complessive. Qualora il concorrente superi il numero delle cartelle consentite, all'offerta tecnica del singolo elemento verrà assegnato il punteggio minimo.

Le soluzioni migliorative proposte, fermo restando che non dovranno comunque alterare la natura del progetto e la destinazione delle singole parti dell'opera, dovranno essere finalizzate ad incrementare la qualità tecnica dell'opera.

In ogni caso **non saranno ammesse varianti** al progetto esecutivo posto a base di gara. Le migliorie presentate **non dovranno costituire, in ogni caso, un maggior costo rispetto al valore dell'appalto in oggetto.**

In caso di aggiudicazione dell'appalto quanto dichiarato in sede di offerta nelle suddette relazioni **diverrà documento contrattuale** per quanto accettato dall'Amministrazione.

S'intende che, qualora si tratti di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere prodotta una documentazione unitaria, contenente le indicazioni sopra descritte relative all'offerta tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura speciale.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.

► La mancata allegazione della procura speciale (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) o la mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica da parte dei soggetti di cui sopra, costituirà **irregolarità essenziale**, ai sensi del paragrafo 20 del presente Disciplinare, a condizione che l'offerta sia riconducibile al concorrente (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

L'operatore economico concorrente potrà inoltre autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, ai fini dell'eventuale richiesta di accesso agli atti da parte dei contro-interessati, ai sensi della l. n. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di accesso agli atti presentate dai contro-interessati, a causa della sussistenza, nei documenti prodotti per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli dovrà presentare una apposita dichiarazione nell'ambito della Busta "*B-Offerta tecnica*" con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta tecnica costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta Dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale). In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del Codice, ai concorrenti che lo richiedano.

16 c) La Busta “C- Offerta economica” dovrà contenere al suo interno, a pena di immediata esclusione dalla gara: dichiarazione - redatta in conformità al modello di offerta – **Allegato C (predisposto dall’Amministrazione e disponibile sul sito dell’Ateneo (http://www.swas.polito.it/services/gare/Default.asp?id_documento_padre=115683) - recante **l’indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale unico offerto sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara, pari a € 2.129.806,84 e i costi aziendali della sicurezza per il lavoro** (ai sensi dell’art. 87, comma 4 del Codice e dell’art. 26, d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).**

Il ribasso potrà essere espresso con un numero massimo di tre decimali, con troncamento dell’eventuale quarta cifra decimale indicata. In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, prevarrà il ribasso indicato in lettere.

► La mancanza del ribasso richiesto e degli oneri della sicurezza aziendali comporteranno **l’immediata esclusione** dell’operatore economico dalla gara, sostanzandosi, di fatto, nella mancanza integrale dell’offerta economica che non può essere oggetto di integrazione postuma senza grave pregiudizio della *par condicio* dei concorrenti.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando, in tale ultimo caso, copia conforme della procura speciale.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario non ancora costituiti, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento o Consorzio.

► La mancata allegazione della procura speciale (purché previamente rilasciata dal legale rappresentante al sottoscrittore) o la mancata sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei soggetti di cui sopra, costituirà **irregolarità essenziale**, ai sensi del paragrafo 20 del presente Disciplinare, a condizione che l’offerta sia riconducibile al concorrente (in applicazione analogica della Determinazione ANAC n. 1 dell’8/01/2015).

All’interno della busta Busta “C- Offerta economica”, il concorrente potrà inserire, in separata busta chiusa e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del Codice; la busta dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente ovvero la denominazione o ragione sociale dell’impresa e la seguente dicitura “PROCEDURA APERTA – APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA FABBRICATO 1C 1D 1E DEL POLITECNICO DI TORINO”- GIUSTIFICAZIONI AI SENSI DELL’ART. 87 COMMA 2 DEL CODICE”.

► Tale documento è facoltativo e eventuali irregolarità o incompletezze dello stesso costituiranno **irregolarità non essenziali**, fermo il diritto della Stazione appaltante di richiedere giustificazioni nel caso di avvio della procedura di cui all’art. 87 del Codice.

Decorso il termine indicato al precedente paragrafo 16, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, aggiuntiva o alternativa ad offerta precedente, né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

17. Subappalto

Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del Codice e dall’art. 170 del Regolamento. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

18. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema *AVCPass*, reso disponibile dall’AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e smi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono pertanto obbligatoriamente registrarsi al sistema *AVCPass* accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute nonché acquisire il PASSOE di cui all’art. 2 co. 3.2 della

succitata delibera da produrre in sede di partecipazione alla gara.

In subordine, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ove, per qualsivoglia ragione, alla data della verifica, il sistema *AVCpass* o il collegamento non risultassero pienamente operanti, si procederà in osservanza della normativa preesistente.

19. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio tramite e-mail all'indirizzo appaltolavori@polito.it; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

20. Cause di immediata esclusione, irregolarità essenziali e non essenziali e sanzione pecuniaria ex art. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice

Ai sensi del combinato disposto dei novellati artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del Codice nonché in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al presente Disciplinare di gara, il concorrente che vi ha dato causa è obbligato al pagamento, in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dagli atti di gara, nella specie pari ad un importo di euro 2.262,50 (duemiladuecentosessantadue/50), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria di cui al precedente art. 16a), punto IV) del presente Disciplinare. La sanzione è comminata esclusivamente al soggetto le cui dichiarazioni sono carenti e devono essere integrate e/o regolarizzate, anche nel caso di presentazione dell'offerta da parte di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che non costituisce soggetto diverso dai concorrenti, sia esso costituendo o costituito. La sanzione è comminata anche all'impresa ausiliaria, in ipotesi di avvalimento, qualora la stessa produca una dichiarazione ex artt. 38 e 49, comma 2, lett. c) del Codice carente (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

La sanzione è comminata a sanatoria di tutte le irregolarità riscontrate in capo al singolo concorrente ed è pertanto da ritenersi onnicomprensiva (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Nel caso di cui sopra, la Stazione appaltante comunica al concorrente l'irregolarità essenziale rilevata e gli richiede di manifestare la propria intenzione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio, concedendogli a tal fine un termine perentorio pari a 10 giorni - solari consecutivi - dalla ricezione della richiesta, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Nel caso il concorrente comunichi di non volersi avvalere del soccorso istruttorio, la Stazione appaltante provvederà ad **escluderla immediatamente** dalla gara senza applicazione della sanzione di cui sopra.

Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, dovrà indicare alla Stazione appaltante la modalità prescelta per la corresponsione della sanzione.

Laddove il concorrente dichiari di volersi avvalere del soccorso istruttorio ed abbia indicato, quale modalità di corresponsione della sanzione, in luogo del pagamento diretto l'escussione parziale della cauzione provvisoria, ha l'obbligo di provvedere alla sua reintegrazione a **pena di immediata esclusione** dalla gara.

In caso di inutile decorso del termine perentorio di 10 giorni, il concorrente è **immediatamente escluso** dalla gara. La Stazione appaltante provvederà altresì ad escutere integralmente la relativa cauzione provvisoria nel caso in cui la mancata regolarizzazione dipenda dall'effettiva carenza del requisito dichiarato in capo al concorrente. Per tutti gli altri casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, la Stazione

appaltante provvederà a segnalare il fatto all'ANAC che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del Regolamento.

Nei casi di **“irregolarità non essenziali”** ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Le fattispecie espressamente qualificate quale causa di **“immediata esclusione”** dalla procedura, non si intendono ricomprese nelle disposizioni normative richiamate ai punti che precedono e non sono passibili di regolarizzazione postuma. Tra tali fattispecie sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell'offerta o alla segretezza della stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015). Pertanto, nel caso in cui tali fattispecie si verificano, il concorrente che vi ha dato causa sarà **immediatamente escluso** dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra.

Le fattispecie contrassegnate nel presente disciplinare quali **“dichiarazioni o elementi esigibili da parte della Stazione appaltante”** consistono in irregolarità non essenziali che afferiscono tuttavia ad elementi indispensabili alla Stazione appaltante per poter procedere alla celere e sicura verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo ai concorrenti e, pertanto, nel caso in cui le stesse si verificano, potranno essere oggetto di richiesta di chiarimenti o completamento da parte della Stazione appaltante senza necessaria previa attivazione del cennato meccanismo sanzionatorio di cui al precedente paragrafo (cfr. Determinazione ANAC n. 1 dell'8/01/2015).

Le fattispecie contrassegnate espressamente nel presente Disciplinare come **“irregolarità essenziali”** comporteranno l'applicazione della procedura sanzionatoria e di regolarizzazione postuma prevista nel presente paragrafo.

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso di valutare in corso di gara la rilevanza di ogni ulteriore inadempimento attuabile da parte di un concorrente ad obblighi imposti dal presente Disciplinare, dall'ulteriore documentazione di gara o dalla restante normativa vigente che non sia espressamente qualificato dal presente Disciplinare di gara quale causa di esclusione immediata/irregolarità essenziale/irregolarità non essenziale/dichiarazioni o elementi esigibili da parte della Stazione appaltante, sulla base degli orientamenti della giurisprudenza amministrativa e dell'attività interpretativa dell'ex AVCP, odierna ANAC, nei limiti in cui esse siano compatibili con il novellato assetto normativo di cui ai citati commi 2-bis e 1-ter degli artt. 38 e 46 del Codice.

21. Definizione delle controversie

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Torino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

22. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara.

23. Ulteriori disposizioni

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 2 e 3, del Codice.

È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante comunicate sul sito della medesima.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e,

comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'esito della gara sui quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva ed efficace.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo senza continuità aziendale dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Torino, li 26.06.2015

Il Dirigente dell'Area Edilizia Logistica
F.to Ing. Paola Lerario
firmato in originale